

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SENAGO
(PROVINCIA DI MILANO)
E
L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
" ANIMARE" ONLUS**

Tra il Comune di Senago con sede in Senago, Via 24 Maggio 1, C.F. e P. Iva 03519480150, rappresentato da Vincenzo Avila, nato a Roma il 21/10/1974, il C.F.VLAVCN74R21H501I , in qualità di Comandante della Polizia Locale di Senago, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di SENAGO Via 24 Maggio 1;

e

l'Organizzazione di Volontariato Animare ONLUS con sede in Bregnano (CO) - via S. Rocco 53 - codice fiscale n° 90034120130 - rappresentata in atto dal presidente Catherine Maternini - nata a Mbouda (Camerun) il 19/09/1971 - residente in Lurate Caccivio (Como) - via Cagnola 60 - codice fiscale MTRCHR71P59Z306T;

VISTO

- La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987.
- gli obblighi imposti alle Amministrazioni Comunali dalla Legge 14 agosto 1991 n°281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e dalla Legge Regionale Lombardia del 30 dicembre 2009 n°33;
- la disponibilità dell'Organizzazione di Volontariato Animare di una struttura ad uso di ricovero cani randagi ubicata in Limbiate in via Gorki n. 37;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo n°1

La presente convenzione (di seguito, anche solo la "Convenzione") ha ad oggetto la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Comune di Senago e l'Organizzazione di Volontariato Animare in ordine:

- a) alla concessione rilasciata dal Comune per la cura ed il mantenimento dei cani vaganti catturati dai servizi preposti sul territorio comunale, in attuazione dell'articolo 2 comma 11 della Legge n°281/1991 e degli Art. 108 e 114 delle Legge Regionale Lombardia del 30 dicembre 2009 n°33;
- b) alle procedure di affido e di successivo controllo dei cani presso gli affidatari.

I cani randagi vengono accolti, a partire dall'undicesimo giorno dalla cattura, presso il Canile-Rifugio di Animare ONLUS, dopo la loro permanenza presso il Canile sanitario della A.S.L. di riferimento, per i trattamenti sanitari e la profilassi preventiva, così come previsto dalla Legge.

Articolo n°2

L'Organizzazione di Volontariato Animare ONLUS si impegna a:

- 1) accogliere i cani vaganti o dei quali non è accertata la proprietà, accalappiati dagli enti preposti per legge o regolamenti sul territorio comunale o comunque di tutti quei cani che, a

parere del Responsabile del Comando di Polizia Locale, per ragioni di rischio imminente e/o di incolumità dell'animale, devono essere ricoverati;

- 2) trasferire a proprie spese i cani randagi dal centro per l'accalappiamento incaricato dall'Asl alla struttura di via Gorky 37, Limbiate;
- 3) trasferire a proprie spese i randagi a qualsiasi struttura gestita da altri Enti protezionisti oppure da privati, qualora dovessero insorgere difficoltà nell'accoglienza degli animali;
- 4) mantenere i cani in ambienti puliti, in condizioni di benessere, garantendo loro regolare ed adeguata alimentazione, valutando eventualmente l'opportunità di affidare lo svolgimento di tali mansioni anche a terzi, purché strettamente collegati all'Organizzazione stessa, il cui scopo, specificato da Statuto Sociale, sia il medesimo di cui all'art. 3 dello Statuto Sociale di Animare ONLUS.
- 5) concedere in affido i cani ospiti, trascorsi sessanta giorni dalla cattura, a persone di cui l'Organizzazione di Volontariato Animare ONLUS si riserva il diritto esclusivo di provarne l'affidabilità. La cessione degli animali è di esclusiva competenza dell'Organizzazione di Volontariato Animare ONLUS. I cani accalappiati da meno di sessanta giorni potranno comunque essere affidati, con le stesse modalità previste per la procedura ordinaria, a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. 115 della Legge Regionale Lombardia del 30 dicembre 2009 n° 33;
- 6) ad effettuare controlli e sopralluoghi successivi l'affido presso i luoghi di detenzione dei cani affidati, al fine di verificarne la regolare custodia e le condizioni di mantenimento. Animare ONLUS si riserva il diritto di riammettere nel rifugio i cani affidati entro i termini previsti dalla legge o in ogni caso col parere favorevole del Comune se trascorsi i termini previsti, in caso di gravi inadempienze o maltrattamenti da parte degli affidatari, richiedendo se ne ricorresse il caso l'intervento degli organi di Polizia Locale;
- 7) stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi derivanti dalla gestione dei rifugi, in particolare, contro il rischio d'infortunio degli operatori volontari e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della Legge quadro sul volontariato dell'11 agosto 1991 n° 266;
- 8) trasmettere, in formato elettronico una scheda relativa ad ogni cane che entra nella struttura a carico del Comune di Senago. La scheda dovrà contenere numero identificativo del chip, razza, sesso, taglia e una fotografia.
- 9) Comunicare tempestivamente i trasferimenti dei cani per adozione o per situazione di cui al precedente punto 3;

Articolo n° 3

Il Comando di Polizia Locale informerà l'Organizzazione di Volontariato Animare ONLUS sulle segnalazioni di smarrimento e di ritrovamento di cani da loro ricevute o comunque a loro note. Il Comune di Senago dovrà informare l'Organizzazione di Volontariato Animare ONLUS sulle ordinanze di cattura di animali vaganti emanate.

Articolo n° 4

Le condizioni di mantenimento dei cani durante la permanenza presso il rifugio saranno ispirate ai criteri di salvaguardia della vita e della salute degli animali, in conformità di quanto disposto dalla Legge 281/1991, e alla normativa comunitaria, statale e regionale prevista in materia, con particolare riferimento alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987.

Nel Rifugio sarà assicurata la scrupolosa osservanza delle disposizioni generali in materia di igiene e profilassi.

Articolo n° 5

Il Comune vigila sull'osservanza delle leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali, attraverso gli organi di Polizia Locale nel territorio di competenza, con particolare rilievo a

quanto stabilito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale proclamata a Bruxelles il 27 gennaio 1978.

Articolo n°6

L'Organizzazione di Volontariato Animare ONLUS si impegna ad assicurare al pubblico la visione degli animali ospiti, con le modalità stabilite da regolamenti interni, per un minimo di quattro giorni alla settimana, compresi il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore giornaliere; l'orario e i regolamenti saranno esposti all'ingresso del Rifugio e comunicati al Comando di Polizia Locale per l'eventuale comunicazione sul sito del comune.

Articolo n°7

Il Comune di Senago assicurerà la copertura delle spese di mantenimento dei randagi di competenza in Euro **Euro 4,00 (QUATTROvirgolaZERO)** giornalieri ESENTE IVA, per ogni animale accolto dal **primo gennaio 2017**.

Animare ONLUS a fronte di tale cifra garantirà il servizio di mantenimento e ricovero randagi, comprensivo di supervisione benessere psicofisico, alimentazione, profilassi sanitarie, promozione adozioni, percorsi educativi.

Eventuali altri costi saranno sottoposti all'attenzione dell'amministrazione comunale per valutazioni singole.

Il Comune di **Senago** provvederà al pagamento delle note spese emesse da Animare ONLUS in base alla permanenza dei randagi di competenza rilevati trimestralmente;

Ai sensi dell'art. 59 comma 2 del Regolamento Comunale n° 50 "*Regolamento Comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività*", il Comune di **Senago** si impegna a valutare i progetti presentati annualmente, dall'associazione Animare ONLUS, al fine di poter destinare, parte degli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al suddetto Regolamento, ad attività inerenti la tutela ed il benessere degli animali perseguendo gli scopi statutari dell'associazione nell'interesse della collettività.

Articolo n°8

La presente convenzione ha decorrenza 1° gennaio 2017 e termina il 31 dicembre 2020.

Senago, 17/1/2017



Per il Comune di Senago
Il Comandante della Polizia Locale
Vincenzo Avila

Per l'Organizzazione di Volontariato Animare ONLUS

Catherine Maternini


Via G. Paganini 3 - I 37010 Bagnasco (CO)
tel: 0475-2090360 C.F. 90034120130